

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  
OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 952 DEL 23.04.2012**

**OGGETTO: Equitalia Spa – approvazione convenzione 2012**

L'anno duemiladodici addì VENTITRE del mese di APRILE

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA**

Sentiti i pareri favorevoli del

**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

**Dr. Giorgio Tidore**

e del

**DIRETTORE SANITARIO**

**Dott.ssa Maria Serena Fenu**

- PREMESSO** che questa ASL intende procedere al tempestivo recupero dei propri crediti maturati (e non ancora riscossi) attraverso una procedura pre-coattiva mediante l'invio degli avvisi di pagamento agli assistiti che, per vario motivo, non hanno potuto provvedere al pagamento diretto dei tickets presso gli uffici di esazione ;
- ACCERTATO** che, per gli anni pregressi, per l'invio degli avvisi di pagamento si è usufruito della collaborazione delle Poste Spa con risultati parzialmente soddisfacenti;
- VISTA** la proposta di convenzione presentata tal fine dalla Equitalia Spa che assicura modalità di riscossione più efficienti ed economiche;
- CONSIDERATO** che le tariffe riportate in convenzione risultano essere congrue;
- RITENUTO** di dover approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e di doverne autorizzare la successiva stipulazione;
- VISTA** la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  
**VISTA** la L. R. 24 marzo 1997, n. 10.

Per le motivazioni esposte in preambolo e qui integralmente richiamate

### DELIBERA


Di approvare lo schema di convenzione con Equitalia S.p.a., allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di autorizzare la stipulazione con Equitalia S.p.a. della convenzione redatta in modo conforme allo schema allegato.

Di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali ed il Servizio Bilancio dell'Azienda, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.


Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Sanitario**  
**(D.ssa Maria Serena Fenu)**




Per il Servizio Bilancio

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Giovanni Antonio Fadda)**



**Il Direttore Amministrativo**  
**(Dr. Giorgio Tidore)**



Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art.29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art.29, comma 2 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

*Il Responsabile del Servizio*

\_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione si trova in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2

dal 24/04/2012, e che

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, protocollo n° \_\_\_\_\_ è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 24/04/2012.

*Il Responsabile del Servizio ~~Affari~~ Affari Generali e Legali*

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

*Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali*

\_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n° 2, per uso \_\_\_\_\_

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

*Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali*

\_\_\_\_\_

# CONVENZIONE

## PER LA RISCOSSIONE ATTRAVERSO RUOLO CON PREVENTIVA PROCEDURA PRE-COATTIVA MEDIANTE GESTIONE INTEGRATA AVVISI (GIA)

\*\*\*\*\*

L'anno 2012, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Olbia (OT)

tra

L'**Azienda Sanitaria Locale n° 2**, con sede in Olbia (OT), via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, di seguito denominato "Ente", rappresentata da \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_) in qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la casa Comunale;

e

**Equitalia Centro s.p.a.** Via D. Svampa 11, 40129 - Bologna, codice fiscale 03078981200, Agente per la Riscossione per le province delle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Sardegna, Toscana ed Umbria, rappresentata dal Responsabile pro tempore Servizi agli Enti per la Regione Sardegna Sig. Leonardo Meazza, nella qualità di Responsabile giusta procura rilasciata allo stesso dall'Amministratore Delegato, a rogito del notaio Dott.ssa Angela Chieffi iscritta nel ruolo presso i Distretti notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, repertorio nr. 149 registrato il 19 dicembre 2011 al nr. 95, domiciliato per la carica presso la Direzione Regionale di Sassari in Via Piandanna nr 10/e di seguito chiamata Equitalia Centro;

di seguito congiuntamente denominate le "Parti"

### Premesso che:

- l'art. 17, comma 1 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che sono riscosse mediante ruolo le entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici;
- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dispone che può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali;

- l'art. 17, comma 3 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che continua ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
- l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce che, salvo quanto previsto dai successivi articoli dello stesso d.lgs. n. 46/1999, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relative alle imposte sui redditi, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori, anche alle altre entrate riscosse mediante ruolo a norma del citato art 17 del d.lgs. n. 46/1999;
- il D.M. 3 settembre 1999 n. 321, in attuazione degli articoli 12 e 24 del D.P.R. n. 602/1973, disciplina il contenuto del ruolo e i tempi, le procedure, e le modalità della sua formazione e consegna, nonché le modalità d'intervento in tali procedure di Equitalia Servizi Spa (già CNC);
- i rapporti tra i concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli enti creditori che utilizzano tale servizio sono disciplinati dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
- il Decreto Interministeriale 4 agosto 2000 disciplina la remunerazione del Servizio nazionale della riscossione tramite ruolo ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- l'art. 3, comma 1, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e che le relative funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate per il tramite di Riscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) e le società da essa partecipate tra cui Equitalia Centro SpA;
- l'art. 3, comma 28, del d.l. n. 203/2005, dispone che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti a Riscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) ed alle società dalla stessa partecipate;
- L'Ente intende procedere alla riscossione delle proprie entrate con modalità idonee ad assicurare l'efficienza e l'economicità di tale attività;

L'Ente con delibera/determina n. .... del ..... ha deliberato/determinato di procedere alla riscossione a mezzo ruolo dei propri crediti, chiedendo, altresì, che lo svolgimento dell'attività di riscossione di tali avvenga in via preliminare attraverso la

procedura integrata avvisi (c.d. GIA), in conformità dell'art. 32, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 46/1999

**convengono e stipulano quanto segue:**

## **TITOLO I**

### **Attività di riscossione attraverso la procedura GIA**

#### **Art.1**

#### **Avvisi di pagamento**

1. L'Ente invia le minute di ruolo dei propri crediti a Equitalia Servizi S.p.A. ai sensi dell'art. 3, del D.M. n. 321/1999, con almeno 60 giorni di anticipo, se predisposte su supporto magnetico conforme allo standard indicato da Equitalia Servizi, rispetto alla data indicata nelle stesse minute per il pagamento da parte del debitore della prima o unica rata che, in ogni caso, deve sempre coincidere con l'ultimo giorno del mese.  
1bis. A chiarimento delle reciproche competenze e funzioni, la parti dichiarano di essere consapevoli che l'adempimento di cui al precedente comma è interamente a cura e responsabilità dell'Ente e che Equitalia Centro, anche ai sensi del sottostante articolo 14, potrà unicamente prestare assistenza, se richiesta, all'Ente.
2. Equitalia Centro assume su di sé l'impegno a che Equitalia Servizi S.p.A., dopo che l'Ente ha reso esecutivi i propri ruoli, sospenda, fino alla conclusione delle operazioni di cui all'art. 5, punto 1, lett. a), la consegna di tali ruoli agli agenti della riscossione competenti per territorio.
3. Equitalia Centro recapita al debitore, all'indirizzo indicato dall'Ente nella minuta di ruolo in possesso della stessa Equitalia Centro, almeno 10 giorni prima della scadenza prestabilita per il pagamento della prima o unica rata, un avviso di pagamento, di seguito denominato "avviso". Agli avvisi sono allegati, in relazione al numero delle rate stabilito dall'Ente, uno o più bollettini RAV prestampati da utilizzarsi per il pagamento. La riscossione sarà effettuata in n° 1 rata.
4. L'Ente trasmette a Equitalia Servizi S.p.A. mediante l'applicativo web attualmente denominato "Provvedimenti", messo a sua disposizione gratuitamente da Equitalia Centro, eventuali provvedimenti di annullamento totale o parziale delle somme iscritte a ruolo. La trasmissione di tali provvedimenti avviene con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data a partire dalla quale, ai sensi dell'art.5, punto 1, lett.a), può essere effettuato l'aggiornamento di cui allo stesso art.5, punto 1, lett. a).
5. Gli avvisi non recapitati per anagrafica incompleta sono consegnati da Equitalia Centro all'Ente, presso l'indirizzo indicato nella presente Convenzione e, una volta

integrati, a cura dell'Ente stesso, restituiti ad Equitalia Centro per la postalizzazione/recapito. Analogamente si procede con riguardo agli eventuali avvisi resi dalla società Poste Italiane s.p.a. ad Equitalia Centro, in presenza di carenze/inesattezze dei dati necessari. E' cura dell'Ente, in tale evenienza, disporre le verifiche e i controlli di competenza, nonché procedere alle seguenti variazioni/integrazioni. Al termine, gli avvisi sono nuovamente consegnati ad Equitalia Centro per la postalizzazione/recapito con le modalità di cui al superiore comma 3. Il successivo inoltro ai contribuenti degli avvisi di cui al punto precedente, comporterà un costo per avviso determinato in euro 1,20, che sarà rendicontato all'ente con le medesime modalità previste all'art.6 comma 2 e fatturato secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

## **Art.2**

### **Modalità di pagamento degli avvisi**

1. Gli avvisi possono essere pagati dai debitori, senza commissioni d'incasso, presso gli sportelli di Equitalia Centro, anche utilizzando le apparecchiature POS per il pagamento con carta di debito, di credito e postamat.
2. Gli avvisi, possono, altresì, essere pagati:
  - a) presso gli Uffici Postali utilizzando il modulo RAV allegato;
  - b) presso gli sportelli bancari utilizzando il modulo RAV allegato;
  - c) sul portale di web banking del vostro istituto di credito usando il circuito RAV;
  - d) presso le tabaccherie convenzionate utilizzando il modello RAV.

## **Art.3**

### **Riversamento delle somme riscosse mediante avvisi di pagamento**

1. Equitalia Centro provvede al riversamento delle somme riscosse a seguito degli avvisi, entro i termini previsti dall'art.22, comma 1, terzo periodo, del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Si applicano le disposizioni di cui all'art.40 dello stesso d.lgs. n.112 del 1999.
2. Ai fini dell'individuazione del termine del riversamento all'Ente degli importi riscossi tramite canali diversi dai propri sportelli, per data di riscossione si intende quella di effettiva registrazione dei pagamenti da parte di Equitalia Centro.
3. Le somme riscosse verranno riversate sul seguente codice IBAN, intestato all'Ente:  
\_\_\_\_\_ (inserire codice iban).

**Art.4**  
**Informazioni relative ai pagamenti**

1. Equitalia Centro, entro i termini previsti dall'art. 36 del d.lgs. n. 112/1999, mediante l'applicativo online attualmente denominato rendicontazione online - RendiWeb, comunica all'Ente, per ciascuna posizione debitoria, gli incassi conseguiti a seguito dell'invio degli avvisi e i relativi riversamenti effettuati a favore dello stesso Ente.

**Art.5**  
**Aggiornamento e consegna dei ruoli**

1. Equitalia Centro, assume su di sé l'impegno a che Equitalia Servizi S.p.A.:
  - a) entro il quarto mese successivo alla scadenza dell'ultima o unica rata indicata nell'avviso di pagamento, provveda all'aggiornamento del contenuto dei ruoli resi esecutivi dall'Ente ai sensi dell'art.1, eliminando le partite pagate dal debitore a seguito dell'avviso e quelle oggetto di provvedimenti di annullamento trasmessi dallo stesso Ente;
  - b) previo consenso dell'Ente, consegna i ruoli aggiornati ai sensi della lett. a) del presente articolo agli Agenti della riscossione competenti per territorio, in relazione al domicilio fiscale dei debitori.

**Art.6**  
**Compensi per l'attività pre-coattiva**

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo ad Equitalia Centro spetta un compenso pari al 10,00% (diecipercento) delle somme riscosse.
2. Inoltre sono riconosciuti all'Agente della Riscossione i costi di recapito per un importo pari ad euro 0,60 per avviso. I costi di recapito sono corrisposti all'Agente della Riscossione previa presentazione di specifica descrizione delle singole voci di spesa che hanno determinato l'onere a carico dell'Ente.
3. I compensi di cui al punto 1 e i costi di cui al punto 2 del presente articolo sono fatturati all'atto del riversamento. La fattura sarà emessa esclusivamente se richiesta dall'Ente. Equitalia Centro provvede all'incasso di tali compensi più IVA di legge, diminuendo del relativo importo le somme da riversare ai sensi dell'art.3.
4. Se, alla data dell'aggiornamento contabile di cui all'art.5, punto 1 lett. a), Equitalia Centro non è riuscita ad incassare integralmente i compensi e costi ad essa spettanti con le modalità previste al punto 3 del presente articolo, inoltra all'Ente formale richiesta di bonifico per il residuo importo di spettanza, fornendo le necessarie coordinate. L'Ente è tenuto ad accreditare le relative somme in favore di Equitalia Centro, sul conto dalla medesima indicato, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.



**Art.7**  
**Riservatezza e tutela dei dati personali**

1. Equitalia Centro si obbliga a non divulgare i dati di cui viene a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, a tale scopo, dichiara che tali dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
2. Le parti dichiarano, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. , di aver ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del citato decreto e si impegnano a trattare i dati e le informazioni relative alla presente convenzione ed alla sua esecuzione, ivi compresi quelli che transitano per i dispositivi informatici, in conformità e nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s. m.i. ).

**Art.8**  
**Cause di forza maggiore**

1. Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per violazione degli obblighi derivanti dal presente titolo, nel caso di inadempienze o ritardi derivanti dall'applicazione di norme di legge, di regolamenti o atti amministrativi emanati da qualsivoglia autorità, ovvero da sopravvenuta responsabilità delle prestazioni per cause di forza maggiore non imputabili alle Parti, delle quali dovrà essere fornita prova idonea. Si intende, inoltre, applicabile la forza maggiore nei casi di ritardi nei trasporti e di furti.

**Art. 9**  
**Controversie**

1. Qualora dovesse insorgere una qualsiasi controversia fra Equitalia Centro e l'Ente, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente titolo, le Parti tenteranno di risolverla attraverso una composizione in via amichevole.
2. Trascorsi 30 giorni dall'insorgenza della controversia, se il tentativo di composizione amichevole resta senza esito, la controversia stessa può essere rimessa alla cognizione dell'autorità Giudiziaria.
3. L'Ente si impegna a tenere indenne Equitalia da eventuali pregiudizi di carattere economico derivanti da contenziosi instaurati dai debitori contro gli avvisi di cui all'art.1 ed aventi ad oggetto esclusivamente vizi non riferibili all'attività svolta dalla stessa Equitalia Centro.

4. L'Ente si obbliga a tenere indenne Equitalia Centro da qualsiasi pretesa e condanna e di rimborsare le somme eventualmente erogate per le spese di lite e a titolo di danno per le controversie aventi ad oggetto vizi ad essa non imputabili.

## **TITOLO II**

### **Riscossione coattiva**

#### **Art. 10**

##### **Formazione del ruolo e successiva attività di riscossione**

1. A seguito della consegna dei ruoli effettuata ai sensi dell'art. 5, punto 1, lett. b), della presente convenzione, la riscossione delle somme iscritte a ruolo è effettuata in numero 1 rata ed in conformità al D.P.R. n. 602/1973, al d.lgs. n. 46/1999, al d.lgs. n.112/1999 e all'art.3, commi da 1 a 41 -bis, del d.l. n. 203/2005, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

#### **Art. 11**

##### **Rendicontazione dell'attività di riscossione coattiva**

1. L'adempimento agli obblighi stabiliti dagli artt. 19, comma 2, lettera b) e 36 del d.lgs. n. 112/1999 avviene rendendo disponibile all'Ente una rendicontazione on-line, che, mediante accesso telematico, consente, per ciascuna posizione debitoria, la visualizzazione dei seguenti dati:

- a) somme riscosse ;
- b) riversamenti allo stesso Ente delle somme riscosse;
- c) procedure svolte ai fini della riscossione del credito iscritto a ruolo.

#### **Art.12**

##### **Fornitura di ulteriore applicativi informatici**

1. Equitalia Centro si impegna a rendere disponibili gratuitamente, in seguito alla stipula di specifica convenzione di cui si allega copia, gli applicativi web per consentire allo stesso Ente di provvedere con modalità informatiche alla formazione del ruolo ed alla gestione dei provvedimenti di annullamento, rateazione e sospensione delle somme iscritte a ruolo.

**TITOLO III**  
**Ulteriori previsioni**

**Art. 13**  
**Durata**

1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula fino al 31 dicembre 201\_.

**Art.14**  
**Servizio clienti**

1. Con l'obiettivo di sviluppare relazioni che tendano ad efficientare ed a supportare l'Ente nella gestione di eventuali problematiche che derivino da quanto stabilito nel presente contratto, Equitalia Centro mette a disposizione dell'Ente stesso contatti societari che verranno forniti con atto separato.

**Art.15**  
**Servizio gestione "provvedimenti"**

1. Equitalia Centro fornisce servizi e consulenza ai fini del trattamento degli eventi modificativi dei carichi iscritti a ruolo di seguito denominati "Provvedimenti" con le seguenti modalità:
  - a) L'Ente emette un provvedimento motivato sottoscritto dal funzionario o dirigente responsabile con il quale autorizza Equitalia Centro all'esecuzione del rimborso a favore del contribuente;
  - b) Le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione ad Equitalia Centro delle somme anticipate, e connesse attività di natura amministrativo/contabile, hanno valenza in tutte gli ambiti territoriali gestiti da Equitalia Centro S.p.A., indipendentemente dall'ubicazione territoriale dell'Ente.
  - c) Equitalia Centro procede al pagamento della somma dovuta al contribuente, previo avviso da inviarsi a cura dello stesso, nei successivi 60 giorni, anticipando le relative somme, ovvero anche oltre tale termine qualora il ritardo sia ascrivibile al comportamento del contribuente o a disguido postale. In tal caso sarà riportata apposita annotazione sul mandato di rimborso, che verrà all'uopo sottoscritto dal contribuente medesimo.
  - d) Equitalia Centro predispone e invia all'Ente, con cadenza mensile, un elenco dettagliato dei rimborsi eseguiti con contestuale istanza di restituzione delle somme anticipate. Al riguardo Equitalia Centro produce apposita autocertificazione in luogo dei singoli mandati di rimborso ed è autorizzato a trattenere le somme dal primo versamento utile a fronte delle riscossioni in base a ruolo, dandone comunicazione

all'Ente medesimo.

- e) L'Ente restituisce ad Equitalia Centro, secondo le modalità di cui al precedente punto, le somme da questi anticipate (importo lordo del tributo e interessi di mora), corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al contribuente. In caso di incapienza rispetto alle somme riscosse tramite ruolo e da riversare all'Ente, la somma anticipata, comprensiva degli interessi legali è comunque rimborsata ad Equitalia Centro, a semplice richiesta dello stesso, con mandato da emettersi entro trenta giorni dal suo ricevimento.
- f) A fronte del servizio di rimborso degli sgravi per indebiti, Equitalia Centro trattiene l'aggio di riscossione a carico dell'Ente previsto dalla presente convenzione in materia di riscossione ruoli o dalla normativa vigente, e già trattenuto in occasione del versamento all'Ente del tributo riscosso, che rimane quindi al concessionario, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente stesso.
- g) All'esecuzione dei rimborsi degli sgravi per indebiti ai contribuenti e alla restituzione delle somme anticipate prima della stipula della presente convenzione o integrazione, si applicano, comunque, retroattivamente, le clausole in essa previste.

#### **Art.16**

#### **Autorizzazione rateazione ruoli volontari e ruoli coattivi in più rate**

1. L'Ente, considerando che, a differenza delle somme iscritte a ruolo per ruoli coattivi in unica soluzione, la rateazione delle somme relative a ruoli volontari e ruoli coattivi in più rate necessita di apposita procedura di autorizzazione alla maggiore rateazione da parte dell'Ente creditore, e che le cartelle di pagamento, per le quali i contribuenti presentano richiesta di rateazione, spesso contengono somme iscritte a ruolo da diversi enti (es.: Comune, Erario, Inps etc.) e pertanto, si vedono costretti a presentare differenti istanze, dispone:
  - a) di consentire, a favore dei contribuenti interessati, la ripartizione del pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo per i tributi volontari e coattivi in più rate;
  - b) di stabilire che il tasso da applicare al periodo di rateazione di norma è il tasso applicato per le rateazioni erariali, riservandosi comunque la facoltà di fissare un tasso diverso avvalendosi del disposto degli artt. 19 del DPR 602/1973 e 26 del Dlgs 46/1999 come modificati rispettivamente dai commi 2 bis e 2 ter dell'art. 36 del DL 248/2007 convertito in Legge 31/2008;
  - c) di autorizzare, a tal fine, Equitalia Centro a concedere rateazioni sui ruoli volontari e coattivi in più rate emessi dall'Ente.

**Art.17**  
**Costi relativi alla sicurezza del lavoro**

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art.26, comma 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione della presente Convenzione, in ragione delle modalità di espletamento del servizio contrattualizzato, non determina l'insorgenza di "rischi da interferenza".


**Art.18**  
**Registrazione**

1. Il presente atto, stipulato e sottoscritto nella forma della scrittura privata, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso, a cura e spese della parte che intende avvalersene.

**Art.19**  
**Trattativa tra le parti**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola della presente convenzione è stata da esse negoziata e approvata su un piano di assoluta parità

Ente



Equitalia Centro S.p.A.  
Leonardo Meazza